REGOLAMENTO (CEE) N. 3813/89 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1989

recante modalità d'applicazione del regime di aiuti transitori al reddito agricolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 768/89 del Consiglio, del 21 marzo 1989, che istituisce un regime di aiuti transitori al reddito agricolo (1), in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che detto regime di aiuti al reddito agricolo implica un'azione positiva a favore delle aziende agricole a conduzione familiare ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 768/89 e un divieto di principio, ai sensi dell'articolo 11 dello stesso, di qualsiasi aiuto nazionale al reddito agricolo non conforme alle condizioni e alle modalità di concessione stabilite dal medesimo regolamento; che è pertanto necessario precisare la nozione di aiuto al reddito agricolo ai sensi delle disposizioni comunitarie in questione, tenendo conto, in particolare, degli obiettivi enunciati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 768/89;

considerando che è opportuno definire la nozione di azienda agricola a conduzione familiare e precisare i principali elementi da prendere in considerazione per la determinazione del reddito familiare globale per unità di lavoro, segnatamente la componente agricola del reddito prodotto nell'azienda in questione ed i redditi provenienti da altre fonti; che tale reddito deve essere determinato su una base che lo renda comparabile con il prodotto interno lordo per persona attiva;

considerando che, per quantificare il pregiudizio subito dai beneficiari potenziali dell'aiuto in seguito all'adattamento dei mercati nel contesto della riforma della politica agraria comune e al riassetto delle organizzazioni comuni dei mercati, occorre precisare il periodo nonché altri fattori da prendere in considerazione per calcolare la perdita di reddito con sufficiente precisione, in modo che possa essere evitata una compensazione eccessiva; che dal calcolo di questa perdita vanno esclusi determinati provvedimenti e determinate evoluzioni di prezzi; che, per tener conto dell'inflazione o della deflazione che variano considerevolmente nell'insieme della Comunità, gli Stati membri devono poter esprimere il pregiudizio subito in termini reali; che occorre fissare un tasso annuo minimo di riduzione dell'aiuto concesso a ciascun beneficiario in modo da determinare una regressività dell'aiuto stesso; che, per garantire che l'aiuto in questione non diventi un incentivo della produzione agricola o non provochi distorsioni di concorrenza, deve essere fissato un massimale per unità di lavoro in base ai redditi globali per unità di lavoro prodotti nella regione comunitaria di cui trattasi; che devono essere fissati vari altri limiti per quanto riguarda l'ammissibilità all'aiuto in modo da agevolare la gestione e da favorire la realizzazione degli obiettivi del provvedimento; che occorre determinare in quale proporzione il reddito domestico proveniente dall'agricoltura rappresenti una parte non significativa del reddito domestico totale;

considerando che vi possono essere dei casi in cui è opportuno consentire ai beneficiari di riscuotere l'aiuto sotto una forma capitalizzata; che l'entità di questa forma di pagamento deve essere rapportata al livello dei pagamenti non capitalizzati; che i pagamenti capitalizzati non devono aumentare l'onere per il bilancio comunitario in alcun esercizio;

considerando che è necessario limitare i vantaggi economici attribuiti ai sensi del presente regime di aiuti qualora una stessa azienda percepisca aiuti in forza di più programmi di aiuto al reddito agricolo; che lo Stato membro interessato può fissare, per ciascuna azienda, un numero massimo di unità lavorative annue da prendere in considerazione, tenuto conto del numero ritenuto normale per aziende della dimensione e del tipo di cui trattasi; che, per semplificare la gestione di ciascun programma di aiuti al reddito agricolo, la condizione giuridica di un beneficiario di aiuti deve essere, generalmente, quella riconosciuta alla data in cui l'ammissibilità è stata determinata, anche qualora tale condizione dovesse mutare durante il periodo del versamento dell'aiuto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 768/89 dispone, all'articolo 8, paragrafo 3, che gli stanziamenti iscritti nel bilancio comunitario non debbano essere superati dagli aiuti che fruiscono di un finanziamento comunitario e che è quindi opportuno adottare al riguardo disposizioni appropriate;

considerando che per motivi di chiarezza è auspicabile, per quanto concerne i massimali previsti all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma ed all'articolo 8, paragrafo 2,

(1) GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 8.
(2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

lettera a) del regolamento (CEE) n. 768/89, precisare il tasso di cambio agricolo tra le monete nazionali ed ecu ;

considerando che è necessario, per garantire una corretta gestione, che gli Stati membri comunichino informazioni periodiche sull'applicazione del programma di aiuti al reddito agricolo ; che, data la natura del regime di aiuti al reddito, è opportuno stabilire modalità particolari in materia di controllo e di penalità ; che è necessario potere tener conto, se del caso, degli aspetti pertinenti delle condizioni d'adesione relative alla Spagna, alla Grecia e al Portogallo ; che è altresì opportuno che gli Stati membri notifichino i programmi di aiuti al reddito agricolo in forma standardizzata ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione degli aiuti al reddito agricolo, e che è stato consultato il comitato del FEAOG sugli aspetti finanziari delle condizioni supplementari relative alle spese del bilancio della Comunità di cui all'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 768/89,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

DEFINIZIONI E MISURE

Articolo 1

Aiuto al reddito agricolo

1. Per « aiuto al reddito agricolo » (appresso denominato «ARA ») si intende qualsiasi contributo finanziario pubblico concesso esclusivamente ai coltivatori o ai coltivatori e ai loro familiari che lavorano nell'azienda, il quale integri il reddito familiare globale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 768/89, e non sia subordinato ad alcuna condizione relativa al suo uso. Fermo restando il disposto degli articoli 92 e 93 del trattato, non si considerano tuttavia ARA i contributi finanziari pubblici concessi attraverso i regimi fiscali e di previdenza sociale, purché siano giustificati in base ai criteri inerenti a questi regimi.

2. Gli aiuti destinati alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 768/89, che sono concessi conformemente alle disposizioni degli articoli da 2 a 6 dello stesso regolamento e conformemente alle disposizioni del presente regolamento, non si considerano subordinati a condizioni relative al loro uso.

Articolo 2

Famiglia e famiglia dell'agricoltore

1. Ai fini del presente regolamento, la nozione di azienda agricola a conduzione familiare ricomprende, oltre alla famiglia quale è definita nella legislazione nazionale, anche i membri di un nucleo nel quale l'interdipendenza sociale e/o economica sia nettamente maggiore di quella che di norma sussiste fra datore di lavoro e dipendenti. Tuttavia lo Stato membro interessato ha facoltà di adottare la definizione più restrittiva di azienda agricola a conduzione familiare per qualsiasi « programma di aiuto al reddito agricolo » (nel prosieguo denominato « PARA »).

2. Per determinare la composizione della famiglia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 768/89, si deve tener conto del coltivatore nonché dei membri della sua famiglia che lavorano nell'azienda, purché il loro contributo individuale corrisponda almeno al 25 % di un'unità di lavoro agricolo annuo e costituisca oggetto di una forma di retribuzione che, a norma delle disposizioni nazionali, potrebbe dar luogo all'applicazione di imposte. Per ciascun PARA lo Stato membro interessato può fissare una percentuale superiore al 25 %. Tuttavia, nel determinare la composizione della famiglia, lo Stato membro interessato ha facoltà di includere il coniuge dell'agricoltore, indipendentemente dal contributo del coniuge al lavoro nell'azienda agricola. Le disposizioni del presente paragrafo lasciano impregiudicate quelle dell'articolo 7, paragrafo 4.

3. Ai fini del presente regolamento, le « unità di lavoro annuo » e le « unità di lavoro agricolo annuo » o le relative frazioni sono determinate in riferimento ad un numero totale annuo di 1 800 ore effettivamente prestate, a meno che le disposizioni nazionali disciplinanti i contratti di lavoro prevedano un numero totale diverso. Tuttavia, lo Stato membro interessato può fondarsi, anziché sulle ore di effettivo lavoro, su una base forfettaria debitamente giustificata, i cui dettagli sono stabiliti nel progetto del PARA.

Articolo 3

Reddito familiare

1. Ai fini del presente regolamento, i riferimenti al reddito si intendono fatti al reddito annuo, ed i riferimenti al reddito agricolo netto, si intendono fatti al reddito agricolo familiare.

2. Per determinare il reddito familiare globale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 768/89, il reddito di tutti i membri della famiglia di cui all'articolo 2, paragrafo 2 deve essere preso in considerazione nel modo seguente :

a) il reddito proveniente dall'azienda ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 deve essere determinato come valore lordo aggiunto al costo dei fattori. Tuttavia, nei casi in cui si usi, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 768/89, il reddito agricolo netto dell'azienda, si applica l'indicatore del PIL di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma dello stesso regolamento, adeguato mediante un correttivo che rispecchi la differenza tra il reddito valutato su questa base e il reddito costituito dal valore aggiunto lordo ;

b) si determina ogni reddito diverso da quello definito alla lettera a), al lordo dell'imposta e di altri oneri obbligatori, in particolare :

— salari ;

— redditi da capitale e beni immobili ;

— pensioni ;

— prestazioni della sicurezza sociale, esclusi tuttavia :

— gli assegni per figli a carico,

— i pagamenti per invalidità e minorazioni, se riguardano i costi sostenuti dai beneficiari,

— i rimborsi di tutte le spese mediche.

3. Il reddito proveniente dall'azienda di cui al paragrafo 2, lettera a) e tutti gli altri redditi di cui al paragrafo 2, lettera b) sono determinati sulla base dei dati utilizzati per il calcolo delle imposte sui redditi per gli anni in questione. Tuttavia, qualora non sia opportuno usare detta base, gli Stati membri possono usare qualsiasi altro sistema obiettivo, le cui modalità e motivazioni devono essere precisate nel progetto del PARA. Gli Stati membri applicano correttivi ai dati relativi al reddito, determinati in modo che si ottengano importi comparabili con quelli di cui al paragrafo 2.

4. Il reddito familiare globale annuo è determinato per ciascuna famiglia, in base al reddito di cui al paragrafo 2, come media annua dei due anni o anni finanziari più recenti per i quali sono normalmente disponibili dati. Qualora non siano disponibili i dati sul reddito necessari per determinare questa media per gli anni in questione, lo Stato membro interessato può stabilire un altro periodo di due anni.

5. Il reddito globale familiare annuo per unità di lavoro delle aziende in cui lavorano soltanto il coltivatore e i membri della sua famiglia e delle aziende per le quali si usi il reddito agricolo netto è costituito dal reddito globale familiare annuo di ciascuna famiglia diviso per la somma :

a) delle unità di lavoro annuo e relative frazioni realizzate dal coltivatore e dai membri della sua famiglia e

b) di tutte le altre unità di lavoro annuo e relative frazioni realizzate dal coltivatore e dai membri della sua famiglia riguardo al reddito di cui al paragrafo 2, lettera b).

6. Il reddito globale familiare annuo per unità di lavoro delle aziende non contemplate dal paragrafo 5 è costituito dalla somma di A più B divisa per C dove :

A = il reddito di cui al paragrafo 2, lettera a) diviso per la somma delle unità di lavoro annuo e relative frazioni realizzate nell'azienda da ogni persona che vi lavora ; questo risultato si moltiplica per la somma delle unità di lavoro annuo e relative frazioni realizzate dal coltivatore e dai membri della sua famiglia nell'azienda ;

B = il reddito di cui al paragrafo 2, lettera b) ;

C = la somma delle unità di lavoro annuo e relative frazioni realizzate dal coltivatore e dai membri della sua famiglia riguardo alla somma del reddito di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).

7. Il numero di unità di lavoro annuo che si possono prendere in considerazione ai fini dei paragrafo 5 e 6 non deve superare una unità per persona.

8. Per poter controllare il numero di unità di lavoro annuo di cui ai paragrafi 5 e 6 lo Stato membro interessato può stabilire il numero di unità di lavoro annuo realizzate su una base più recente rispetto ai due anni di cui al paragrafo 4. Tuttavia questa base non è in alcun caso inferiore a un anno o anteriore al secondo anno del periodo di due anni in questione.

9. Nell'applicazione del limite di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 768/89, si prende a base il prodotto interno lordo, nazionale o regionale, determinato al costo dei fattori, relativo al secondo anno del biennio menzionato nel paragrafo 4.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 4

Calcolo del pregiudizio

1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi da 2 a 10, gli Stati membri stabiliscono per ciascun PARA un metodo specifico per il calcolo del pregiudizio. Tale calcolo può essere effettuato in base a dati, prontamente disponibili, cui si possono apportare, se necessario, adeguamenti forfettari debitamente motivati, in considerazione delle particolari caratteristiche dei PARA relativi ad una o diverse regioni geografiche.

2. Il periodo di riferimento per il quale, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) e paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 768/89, deve essere calcolato il pregiudizio di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo, è costituito dal periodo 1° gennaio 1980 — 31 dicembre 1984 o dai corrispondenti anni finanziari che maggiormente si rapportano a questo periodo.

3. Il pregiudizio globale per ciascun PARA è determinato nel modo seguente :

a) se l'importo dell'ARA è fissato in modo forfettario : nella differanza fra il reddito agricolo globale medio annuo determinato come valore lordo aggiunto al costo dei fattori nella zona e/o nel settore d'applicazione del PARA durante il periodo di cui al paragrafo 2 e la corrispondente media annua relativa almeno ai due anni o anni finanziari più recenti per i quali siano disponibili dati ;

b) se l'importo dell'ARA è fissato in modo individuale: nella differenza fra il reddito individuale medio annuo determinato come valore lordo aggiunto al costo dei fattori dell'azienda interessata durante il periodo di cui al paragrafo 2 e la corrispondente media annua relativa ad un periodo uniforme per tutte le aziende nell'ambito di un PARA e pari almeno agli ultimi due anni o anni finanziari per i quali sono normalmente disponibili i dati. Qualora i dati concernenti il reddito per gli anni in questione non siano disponibili per una determinata azienda, lo Stato membro interessato può stabilire per ciascuna azienda il periodo da prendere in considerazione.

4. Il pregiudizio globale per ciascun PARA corrisponde alla differenza tra le due medie annue indicate nel paragrafo 3 moltiplicata per il numero degli anni presi in considerazione per il calcolo della media annua relativa almeno ai due anni più recenti di cui al paragrafo 3.

5. Se il PARA è limitato a uno o più settori, la perdita di reddito è stabilita solo per il settore o i settori interessati.

6. Nel quadro del pregiudizio globale lo Stato membro interessato provvede ad individuare, prodotto per prodotto, per i settori interessati dal PARA, il pregiudizio derivante dall'adattamento dei mercati nel quadro della riforma della politica agricola comune e dall'adeguamento delle organizzazioni comuni dei mercati (appresso denominati « riforma della PAC »).

7. Il pregiudizio imputabile alla riforma della PAC, in base al quale viene stabilito il massimale dell'ARA che può essere erogato nell'ambito di un determinato PARA, corrisponde alla somma dei pregiudizi annui subiti in tutti i settori interessati dal PARA in ciascuno degli anni presi in considerazione per determinare la media annua relativa almeno ai due anni più recenti di cui al paragrafo 3. Esso è limitato al pregiudizio subito dai beneficiari potenziali dell'ARA; sono quindi esclusi i pregiudizi subiti dalle aziende che, a causa della loro ubicazione, della loro dimensione, indirizzi produttivi o altri fattori, sono escluse fin dall'inizio da qualsiasi beneficio nel quadro del PARA in questione.

8. Nella determinazione del pregiudizio imputabile alla riforma della PAC per un prodotto determinato, le riduzioni dei prezzi alla produzione più elevate delle riduzioni dei prezzi istituzionali corrispondenti possono essere prese in considerazione soltanto se viene comprovato che vanno ascritte alla riforma della PAC.

9. Nella determinazione del pregiudizio imputabile alla riforma della PAC non vanno prese in considerazione:

a) le perdite concernenti prodotti non soggetti ad un'organizzazione comune di mercato o per i quali le disposizioni dell'organizzazione di mercato non prevedano sistemi di prezzi o di aiuti, a meno che non si dimostri che le perdite siano imputabili alla riforma della PAC;

b) le perdite relative al prelievo supplementare previsto dall'articolo 5, lettera c) del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1];

c) le perdite determinate in base a riduzioni dei prezzi alla produzione che in termini reali siano scesi in misura non superiore alla tendenza registrata prima del 1984 nello Stato membro in questione.

10. Nella determinazione del pregiudizio imputabile alla riforma della PAC, si devono esporre integralmente i principali dati economici presi in considerazione in tutti i calcoli e si deve tener conto pienamente degli effetti intersettoriali, siano essi positivi o negativi in relazione al reddito.

11. Nell'ambito di un determinato PARA può essere applicato soltanto un sistema di determinazione dell'ARA, segnatamente un sistema forfettario o un sistema individuale.

Articolo 5

Inflazione

Gli Stati membri hanno facoltà di esprimere in termini reali il pregiudizio globale e il pregiudizio dovuto alla riforma della PAC, applicando il deflatore del PIL, e di rivedere l'importo del pregiudizio in tal modo determinato, al fine di mantenere invariato il valore in termini reali fino al primo anno di pagamento dell'ARA.

Articolo 6

Regressività

I versamenti pluriennali dell'ARA effettuati a favore di un determinato beneficiario devono decrescere, in termini reali, del 15 % all'anno, anche qualora il PARA venga modificato a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 768/89. Tale decremento è determinato in base al deflatore nazionale del PIL stimato dalla Commissione per l'anno di cui trattasi.

Articolo 7

Limiti e massimale dell'ARA

1. Fatto salvo il limite massimo di 2 500 ecu, l'importo annuo iniziale dell'ARA non può superare, per unità di lavoro agricolo annuo realizzata nell'azienda interessata dall'agricoltore e dai membri della sua famiglia, l'importo corrispondente al 35 % del prodotto interno lordo annuo al costo dei fattori per persona attiva, registrato nell'anno più recente per il quale sono disponibili i dati.

Il prodotto interno lordo è quello nazionale o regionale indicato nella notifica del PARA in questione, a seconda del limite adottato dallo Stato membro interessato ai sensi

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 768/89.

2. Se il pregiudizio globale è inferiore al pregiudizio dovuto alla riforma della PAC, l'importo massimo dell'ARA è limitato al pregiudizio globale.

3. a) Se il PARA concerne soltanto un settore o soltanto alcuni settori possono beneficiare del PARA le aziende che traggono almeno il 20 % della produzione agricola complessiva dai settori interessati. Inoltre, quando l'ARA è stabilito forfettariamente per azienda, l'aiuto da versare per azienda è quello stabilito nel quadro del PARA diminuito mediante un coefficiente pari alla percentuale della produzione agricola finale dell'azienda corrispondente ai settori non interessati dal PARA.

b) La produzione di cui alla lettera a) è costituita dalla media annua degli anni presi in considerazione per determinare la media annua di cui all'articolo 3, paragrafo 4.

c) Per l'applicazione della lettera a), anziché sulla produzione agricola finale, gli Stati membri possono basarsi sul reddito lordo standard oppure sul reddito lordo effettivo, se questo è disponibile.

4. Gli Stati membri possono stabilire per ciascuna azienda, basandosi sui valori considerati normali per aziende delle dimensioni e del tipo considerato, un limite massimo per le unità lavorative annue che possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 5 e 6.

Articolo 8

Capitalizzazione

1. Uno Stato membro che intenda applicare la capitalizzazione, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 768/89, indica nella notifica del corrispondente PARA le condizioni che devono soddisfare i potenziali beneficiari della capitalizzazione.

2. Se in un determinato PARA è prevista la possibilità della capitalizzazione, a tutti i beneficiari potenziali che soddisfino le condizioni stabilite nell'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 768/89 può essere offerta la possibilità di scelta tra versamenti capitalizzati e versamenti non capitalizzati. Se tale scelta non è prevista, gli Stati membri indicano, nel progetto del PARA, gli importi non capitalizzati sulla cui base devono essere effettuati i versamenti capitalizzati.

3. L'aiuto capitalizzato è limitato ad una somma che non superi i versamenti non capitalizzati scontati al valore annuale mediante un tasso d'interesse equivalente a quello generalmente applicato, per depositi di entità comparabile, alla data in cui è stato notificato il PARA.

Articolo 9

Condizioni di ammissibilità

1. I nuclei familiari in cui il reddito agricolo rappresenta meno del 10 % del reddito familiare globale sono esclusi dal PARA. Per ciascun PARA lo Stato membro interessato può stabilire una percentuale superiore al 10 %. Tale percentuale deve riferirsi allo stesso periodo indicato nell'articolo 3, paragrafo 4. Tuttavia, per i nuclei familiari in cui il reddito ottenuto dall'azienda non è rappresentativo, lo Stato membro interessato può stabilire un periodo diverso.

2. Dopo la percezione di un ARA, l'azienda può essere ammessa a beneficiare di PARA successivi. Tuttavia, l'importo complessivo dei versamenti per unità di lavoro relativi al primo anno di versamenti di ciascun ARA non può superare il massimale di cui all'articolo 7, paragrafo 1, determinato nell'ambito del PARA iniziale per l'azienda considerata.

3. I beneficiari risultati conformi ai requisiti per la percezione di un aiuto ai sensi di un determinato PARA conservano siffatta condizione giuridica, qualunque sia il loro grado di dipendenza dall'agricoltura nel periodo in cui l'aiuto è pagabile.

Articolo 10

Contributo finanziario della Comunità

1. Le notifiche o le relative proposte di modifica dei PARA contengono una valutazione del contributo finanziario comunitario potenziale di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 768/89. Tale valutazione è articolata in importi annui.

2. Il limite di due unità di lavoro per azienda di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 768/89 è da intendersi come riferito ad unità di lavoro agricolo annuo.

3. Se il PARA o le relative proposte di modifica sono approvati dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 768/89, gli importi massimi imputabili, annualmente, al bilancio comunitario a seguito di detta approvazione sono determinati dalla Commissione, previa consultazione del comitato del FEAOG, al fine di garantire che non vengano superati i rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio della Comunità.

4. Su richiesta dello Stato membro interessato o di propria iniziativa, la Commissione può modificare gli importi massimi di cui al paragrafo 3, previa consultazione del comitato previsto all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 768/89 e del comitato del FEAOG. Non è ammessa una riduzione di detti importi che pregiudichi le percentuali previste dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 768/89.

5. Gli aiuti al reddito ammissibili al finanziamento comunitario, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 768/89, conservano tale condizione giuridica anche se, nel periodo durante il quale devono essere pagati, non è più soddisfatta la condizione dell'esercizio dell'attività agricola a titolo principale stabilita nello stesso articolo.

6. Se viene applicata la possibilità della capitalizzazione, il contributo comunitario di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 768/89 è concesso ogni anno allo Stato membro interessato in base agli importi annui che avrebbero dovuto essere corrisposti nel caso in cui tutti i pagamenti fossero stati effettuati in forma non capitalizzata.

7. Il massimale di 1 000 ecu per unità lavorativa e per anno, indicato nell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 768/89, va inteso nel senso che si applica ad un'azienda agricola indipendentemente dal numero di PARA di cui può beneficiare.

Articolo 11

Conversione delle monete nazionali in ecu e vice versa

Ai fini dell'applicazione del massimale di 2 500 ecu, di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 768/89, e del massimale di 1 000 ecu, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a) dello stesso regolamento, la conversione delle monete nazionali in ecu e dell'ecu nelle monete nazionali si effettua mediante il tasso di conversione agricolo vigente il giorno della notifica del PARA alla Commissione, e previsto negli allegati del regolamento (CEE) n. 1678/85, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo (1)

— per il Portogallo sotto la rubrica : « altri casi, tranne i prodotti di cui all'articolo 259 dell'atto di adesione », fino a quando si applicano le disposizioni speciali ;

— per tutti gli altri stati membri sotto la rubrica : « tutti gli altri prodotti ».

Articolo 12

Relazioni

1. Ogni anno, entro la ricorrenza della data in cui è stato approvato il PARA in questione, e fino all'ultimo anno dei corrispondenti versamenti, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione lo stato di avanzamento del programma e gli eventuali problemi incontrati.

2. Questa comunicazione deve comprendere almeno le informazioni relative al volume dell'aiuto erogato rispetto agli importi previsti quando il PARA è stato approvato.

3. Entro il 31 dicembre 1991 tutti gli Stati membri che hanno attuato dei PARA comunicano alla Commissione informazioni attinenti alla relazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 768/89. Queste comprendono, tra l'altro, i cambiamenti, effettuati o previsti, nella produzione agricola complessiva delle aziende i cui conduttori beneficiano dell'ARA nel confronto con altre aziende.

4. Entro un anno a decorrere fine del periodo d'applicazione di un determinato PARA, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una relazione finale sull'attuazione dello stesso, contenente le seguenti informazioni :

a) le informazioni di cui al paragrafo 2 ;

b) lo stato di avanzamento del PARA rispetto agli obiettivi fissati quando è stato notificato ;

c) la situazione attuale prevista del reddito dei beneficiari ;

d) i cambiamenti, effettuati o programmati, nella produzione agricola complessiva della aziende i cui conduttori beneficiano dell'ARA, nel confronto con altre aziende.

Articolo 13

Controllo

1. Al momento della notifica di un PARA, gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni concernenti :

a) le disposizioni legislative e amministrative adottate per garantire il controllo del rispetto delle condizioni stabilite per il pagamento dell'aiuto ;

b) il nome o i nomi dell'organismo o degli organismi incaricati del controllo di cui alla lettera a).

2. a) Gli Stati membri effettuano, su campioni rappresentativi, controlli dei dati forniti dai beneficiari potenziali. I controlli devono vertere sul 2 % almeno del totale dei fascicoli presentati. Ai fini del controllo, l'agricoltore interessato attesta che tutti i dati relativi ad una determinata azienda, comprendenti in particolare il reddito familiare globale, il numero di unità di lavoro annuo e le relative frazioni, nonché il reddito domestico totale, sono corretti.

b) Qualora si accertino irregolarità in più del 5 % dei fascicoli controllati, la Commissione deve esserne immediatamente informata.

3. Ogni anno, nella ricorrenza della data in cui è stato approvato il PARA e fino all'anno successivo all'ultimo anno d'applicazione, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione una relazione particolareggiata sui controlli effettuati dagli organismi di cui al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 14

Spagna, Grecia e Portogallo

Può essere tenuto conto delle situazioni particolari della Spagna, della Grecia e del Portogallo, alla luce dei rispettivi atti di adesione, per evitare qualsiasi discriminazione che potesse derivare, in particolare, dalle disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 7, paragrafo 2 del presente regolamento. I progetti di PARA notificati da uno dei paesi succitati devono contenere particolari su qualsiasi aspetto che, secondo le competenti autorità deve essere

(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

preso in considerazione in tale contesto. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 768/89.

Articolo 15

Notifica del PARA

Nel notificare un PARA alla Commissione, lo Stato membro interessato fornisce le informazioni necessarie ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 768/89 e ai sensi del presente regolamento, secondo il modello contenuto nell'allegato.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Per la notifica di un PARA alla Commissione, ci si attiene alla seguente presentazione :

I. Norme quadro

1. Obiettivi, per quanto possibile quantificati, del PARA [soprattutto in riferimento all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 768/89].

2. Zona del PARA e/o settori agricoli interessati.

II. Selezione dei beneficiari e livello dell'aiuto

3. Definizione dei beneficiari potenziali :

3.1. Frazione minima di una unità di lavoro che i membri della famiglia di un agricoltore devono realizzare nell'azienda (articolo 2, paragrafo 2).

3.2. Ove sia necessario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, le disposizioni nazionali che disciplinano i contratti di lavoro per quanto riguarda le « unità di lavoro annuo » e le « unità di lavoro agricolo annuo ».

3.3. Indicazione del metodo di misurazione utilizzato per determinare il valore lordo aggiunto al costo dei fattori a livello dell'azienda, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

3.4. Se si applica l'articolo 6, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 768/89 : indicazione del coefficiente utilizzato per rendere il reddito agricolo netto comparabile con il valore lordo aggiunto al costo dei fattori.

3.5. Valutazione del reddito quando, conformemente al disposto dell'articolo 3, paragrafo 3, si usa un criterio diverso da quello impiegato per l'imposta sul reddito (giustificazione e descrizione di tale criterio).

3.6. Livello del limite di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 768/89.

3.7. Prodotto interno lordo nazionale o regionale al costo dei fattori quale valore di controllo.

3.8. Percentuale minima della parte del reddito domestico proveniente dall'attività agricola quando questa supera il limite minimo fissato all'articolo 9, paragrafo 1.

3.9. Se il RAPA concerne soltanto uno o alcuni settori : per ogni azienda la percentuale minima della produzione finale nel settore o nei settori interessati rispetto alla produzione finale complessiva dell'azienda (articolo 7, paragrafo 3).

4. Calcolo particolareggiato del pregiudizio (articolo 4), corredato dei principali dati economici.

4.1. Calcolo della situazione del reddito (determinato in quanto valore aggiunto lordo al costo dei fattori) nel periodo di riferimento.

4.2. Calcolo della situazione del reddito (determinato in quanto valore aggiunto lordo al costo dei fattori) nei due anni più recenti per cui sono disponibili i dati.

4.3. Determinazione della perdita complessiva e del pregiudizio subito in seguito alla riforma della PAC.

5. Calcolo del prodotto interno lordo annuo al costo dei fattori per persona attiva nell'anno più recente per il quale sono disponibili i dati (articolo 7, paragrafo 1).

6. Se del caso, limite massimo di unità di lavoro annuo (articolo 7, paragrafo 4).

III. Pagamenti

7. Modalità di pagamento dell'aiuto ai beneficiari, comprese eventuali condizioni particolari fissate dallo Stato membro.

8. Se del caso, indicazioni sul metodo di deflazione descritto all'articolo 5.

9. Modalità particolari di pagamento per quanto concerne la durata e la regressività (articolo 6).

10. Qualora si applichi il disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 768/89 : condizioni che i beneficiari potenziali devono soddisfare e specificazione del tasso di interesse (in conformità dell'articolo 8).

IV. **Contributo finanziario della Comunità**

11. Stime del volume complessivo di spesa, anno per anno.

12. Stime della spesa di cui al punto 11 che potrebbe fruire di un contributo comunitario.

V. **Modalità di richiesta dell'aiuto**

13. Modulo che i richiedenti dell'ARA devono utilizzare.

14. Organizzazioni che partecipano al regime di controllo.

15. Descrizione dei meccanismi di controllo previsti all'articolo 13.

16. Testo giuridico di aplicazione del PARA.

VI. **Riassunto del PARA**

17. Riassunto in cui sono esposti, in non oltre 1 500 parole, gli elementi essenziali del PARA.